



# COMUNE DI RIVALBA

*Città Metropolitana di Torino*

CAP 10090

TEL. 011/9604527

FAX 011/9816900

C.F. 82500550015 – P.IVA 02053720013

## ORDINANZA N. 6/2018

### IL SINDACO

PRESO ATTO che ai lati delle strade provinciali, comunali e/o vicinali ad uso pubblico sono presenti piante e siepi che protendono rami, foglie e fronde verso le sedi stradali, i marciapiedi, i parcheggi pubblici o di uso pubblico e le piste ciclopedonali, invadendoli e creando conseguente ostacolo e pericolo per la sicurezza della circolazione, rendendo difficoltosa la visibilità della strada e la leggibilità della segnaletica, e l'incolumità dei cittadini che transitano;

CONSIDERATO che i terreni incolti, recintati e non, l'abbandono e l'incuria da parte di proprietari di appezzamenti di terreni confinanti con le sedi viarie, posti sia all'interno che all'esterno dei centri abitati, e la presenza di rovi, erbacce ed arbusti, possono creare problemi di igiene, di rischio per la propagazione di incendi, di aumento di insetti ed animali nocivi per la salute e la sicurezza dell'uomo, problemi di ostruzione di fossi atti al deflusso delle acque piovane, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

CONSIDERATO inoltre che i nubifragi e le precipitazioni nevose occorse nella passate stagioni autunnale e invernale hanno comportato notevoli danni al patrimonio stradale con annesse problematiche per la circolazione e l'utenza stradale e che il riversarsi di acque meteoriche, provenienti anche in modo cospicuo da strade laterali (comunali, vicinali, ad uso pubblico ed accessi privati), è causa di potenziale pregiudizio alla fluidità e sicurezza della circolazione dei veicoli, oltre che dei fabbricati finitimi al sedime stradale e che in occasione di eventi meteorologici di particolare intensità nonché di forti venti, la caduta di tronchi, rami ed alberature può causare l'interruzione del transito e mettere in pericolo l'incolumità pubblica

VISTI gli artt. 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30 e 31 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada) ed in particolare:

- l'art. 29 il quale prevede che: "I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile";
- l'art. 30 il quale stabilisce che, al verificarsi di condizioni particolari - in ragione del deflusso delle acque meteoriche nonché della natura dei terreni - che possano eventualmente arrecare pregiudizio alle costruzioni od a manufatti di qualunque genere, si rende necessario porre la massima attenzione intervenendo al fine di evitare deflussi e dilavamenti incontrollati;

VISTA infine la nota prot. n. 106180/12.7 del 20/09/2018 con cui la Città Metropolitana di Torino ha chiesto l'emissione di idonea ordinanza affinché - in particolare nel corso delle stagioni autunnale ed invernale - vengano adottati, da parte dei frontisti, opportuni interventi di controllo, messa in sicurezza, adeguamento e manutenzione dei fondi su cui sono presenti siepi, rami e piante posti lungo il ciglio stradale che invadono le sedi stradali e che nascondono o limitano la visibilità di segnali interferendo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;

RAVVISATA dunque la necessità di disporre affinché siano regolate le siepi vive e siano tagliate le piante e i rami che si protendono e/o invadono le sedi viarie e le aree ad uso pubblico dell'intero territorio comunale in modo da non restringere o danneggiare le sedi stradali, al fine di non generare condizioni di pericolo per persone, manufatti e viabilità, soprattutto in occasione di precipitazioni atmosferiche;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30 e 31 del D. Lgs n. 285 del 30/04/1992, alla luce del disposto del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1993;
- il T.U. della legge di P.S. n. 773 del 18/06/1931 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 353 del 21/11/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e ss.mm.ii.;
- il capo III del D.Lgs. n. 139 dell'8/03/2006 in materia di prevenzione incendi;
- l'art. 255 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- gli artt. 449 e 650 del C.P. nonché l'art. 892 e seguenti C.C.;
- il vigente Regolamento di Polizia Rurale approvato con DCC n. 11 in data 07/05/2013 ;

RITENUTO pertanto di dover adottare i provvedimenti conseguenti;

## ORDINA

per i motivi in premessa esposti, a tutti i proprietari e/o conduttori di aree agricole coltivate e non, di aree verdi urbane incolte e non, ai proprietari di boschi, ai proprietari di case e agli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, confinanti con strade pubbliche o soggette ad uso pubblico, marciapiedi e piste ciclopedonali, di provvedere ad effettuare quanto di seguito previsto, mantenendo condizioni tali da non accrescere il pericolo per l'incolumità, l'igiene pubblica e il pericolo di incendi, ovvero:

- tagliare l'erba e rimuovere lo sfalcio nonché i rifiuti nelle aree private poste all'interno del territorio comunale;
- potare regolarmente le siepi vive, tagliare i rami delle alberature, delle piante e delle essenze arboree in genere che si protendono oltre la recinzione di proprietà, in modo tale da non invadere o restringere la sede stradale, i marciapiedi, i parcheggi, le piste ciclopedonali per non arrecare molestia alle persone e ai mezzi che transitano, oltre che per evitare la copertura e/o l'occultamento della segnaletica stradale ed evitare, in qualsiasi condizione meteorologica, contatti con linee elettriche degli impianti di illuminazione pubblica e degli altri servizi;
- effettuare le necessarie verifiche di stabilità delle alberature;
- rimuovere alberi, ramaglie e terriccio che possa cadere sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento, pericolo o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;
- pulire i fossi ed i canali di scolo delle acque meteoriche anche superficiali, conservarli funzionante e/o ripristinarne l'originaria sede al fine di favorire il regolare deflusso delle acque stesse per prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o allagamento;
- rimuovere, da parte dei proprietari e nel più breve tempo possibile, alberi o ramaglie di qualsiasi genere se caduti sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa.

I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta si verifichi una invasione nella proprietà pubblica.

Qualora, per motivi di sicurezza pubblica, nonché per esigenze di carattere tecnico dovute alle caratteristiche della strada, si renda necessario procedere alla chiusura della via stessa, il concessionario è tenuto a inoltrare apposita domanda per l'ottenimento di ordinanza di chiusura strada, presso gli Uffici Comunali competenti.

## AVVERTE

in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori saranno applicate la seguenti sanzioni amministrative:

- da € 169,00 a € 680,00 ai sensi dell'art. 29 del C.d.S., qualora la violazione rientri nel campo di applicabilità del Codice della Strada;
- da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 così come modificato dalla Legge 3 del 16.01.2003 (art.16). In caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla Legge 689/1981.

I lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio, con addebito delle spese a carico degli inadempienti, qualora gli obbligati non provvedano entro il termine sopra indicato.

## DISPONE

- Che il responsabile dell'Ufficio Polizia Municipale dia adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale nonché nei consueti modi di diffusione;
- Che gli Agenti della Forza Pubblica vigilino per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Si avverte che, avverso la presente ordinanza, in base alla legge sul riordino del processo amministrativo L. 2/7/2010 n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino, oppure in via alternativa, potrà presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Ai sensi dell'art. 8 L. 241/90 e s.m.i. si comunica che Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico, geom. Davide Rosso; l'ufficio competente, con sede in Rivalba, via Roma n. 1, è aperto al pubblico il lunedì dalle 9:00 alle 11:00 ed il mercoledì dalle 14:00 alle 16:00, tel. 011.960.45.27 fax 011.981.69.00, e-mail: [tecnico@comune.rivalba.to.it](mailto:tecnico@comune.rivalba.to.it) Ulteriori informazioni sul sito web [www.comune.rivalba.to.it](http://www.comune.rivalba.to.it)

Rivalba, 25 ottobre 2018

**IL SINDACO**  
geom. Davide ROSSO  
f.to in originale